

La tutela delle persone LGBTQIA+ nel diritto europeo

Negli ultimi decenni il riconoscimento di diritti specifici per le persone LGBTQIA+, in particolare in riferimento alle unioni tra persone dello stesso sesso, è stato oggetto di evoluzioni in diversi ordinamenti giuridici. Particolarmente articolata è la **legislazione europea**, che deve garantire a tutti i cittadini dell'Unione che i rispettivi diritti vengano rispettati, tenendo allo stesso tempo in considerazione la pluralità di sistemi giuridici che la compongono. Il confronto da cui partire è tra la [Corte Europea dei Diritti Umani](#) e la [Corte di Giustizia dell'Unione Europea](#).

I primi passi nel Consiglio d'Europa e la CEDU

Negli anni '80, il Consiglio d'Europa ha intrapreso importanti passi per promuovere la parità dei diritti LGBTQIA+, tra cui la **rimozione dell'omosessualità dal catalogo delle malattie mentali** da parte dell'OMS (1990) e la [Raccomandazione 924/1981](#), che sollecitava la depenalizzazione dell'omosessualità. La sentenza [Dudgeon v. Regno Unito](#) (1981) della CEDU ha rappresentato una svolta, stabilendo che criminalizzare gli atti omosessuali tra adulti consenzienti **violava il diritto alla vita privata** (art. 8 CEDU). La sentenza [Goodwin v. United Kingdom](#) (2002) ha riconosciuto **il diritto di una persona transessuale a formare una famiglia dopo la rettifica del sesso**, distinguendo tra diritto al matrimonio e riconoscimento dell'unione familiare. In Italia, un caso analogo è rappresentato dalla [sentenza 170/2014](#) sul tema del divorzio, ritenuto speculare al matrimonio.



« Quale ruolo dovrebbero avere le istituzioni europee nel promuovere il riconoscimento dei diritti delle coppie same-sex nei Paesi membri che mostrano resistenza politica e sociale? »

Oltre il diritto di famiglia: diritti di successione, benefici sociali e libera circolazione

Negli anni successivi, la Corte ha ampliato la sfera dei diritti delle persone LGBTQIA+ in casi chiave come [Karner v. Austria](#) (2003), dove si è stabilito che la discriminazione tra coppie *same-sex* e *opposite-sex* nell'**accesso a benefici sociali** e ai **diritti di successione** costituisce una violazione dei diritti umani. In [Schalk and Kopf v. Austria](#) (2010), la Corte ha riconosciuto esplicitamente le relazioni omosessuali come parte della vita familiare, sebbene abbia lasciato agli Stati la libertà di decidere se introdurre o meno il matrimonio same-sex. Fondamentale fu poi la sentenza [Oliari and Others v. Italy](#) (2015), che ha rappresentato un ulteriore passo avanti, affermando che le coppie dello stesso sesso **abbiano diritto a una forma di riconoscimento giuridico**. La Corte ha ritenuto che l'assenza di un tale riconoscimento in Italia violasse l'articolo 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Il rispetto alla vita privata è alla base della necessità di introdurre norme che riconoscano le coppie dello stesso sesso all'interno degli ordinamenti nazionali, anche per **favorire la libertà di circolazione tra paesi**: in assenza di tale riconoscimento infatti, sarebbe impossibile invocare il **diritto al ricongiungimento familiare**. Nel 2003 il **Parlamento Europeo** ha proposto una legge inerente alla libera circolazione, per i cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari, secondo la quale a prescindere dal sesso del partner **deve essere garantita la mobilità su tutto il territorio europeo**. La proposta si basava sul principio per cui se un lavoratore, che in un momento specifico della sua vita si fosse trovato in uno stato diverso rispetto a quello della propria famiglia, non avesse potuto ricongiungersi con i propri familiari, il diritto

alla libera circolazione non avrebbe avuto senso. Al rifiuto della Commissione e del Consiglio europeo fa da contraltare il caso [Coman v. Inspectoratul General pentru Imigrați](#) (2018), in cui la CGUE ha affrontato la questione del riconoscimento dei matrimoni *same-sex* contratti in un altro Stato membro ai fini della libertà di circolazione. La Corte ha stabilito che il termine “**coniuge**” nella Direttiva 2004/38/CE **include i partner *same-sex* legalmente sposati**, obbligando gli Stati membri a **riconoscerne lo status per garantire la libertà di circolazione**.



« Secondo te, un matrimonio *same-sex* riconosciuto in un Paese europeo dovrebbe essere valido anche negli altri Stati membri? Perché? »

Il diritto dell'UE e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea

La CGUE ha avuto un ruolo decisivo nell'ampliare il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dall'art. 10 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, che vietano le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. La Direttiva 2000/78/CE fornisce un quadro per garantire la parità di trattamento in ambito lavorativo, supportata dall'articolo 19.1 del [Trattato di Lisbona](#), che conferisce alle istituzioni europee il potere di combattere la discriminazione. Un caso emblematico è stato *Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen* (2008), in cui la CGUE ha stabilito che negare la pensione di reversibilità a una coppia *same-sex* costituisce una discriminazione. La Corte ha chiarito che, laddove le unioni registrate offrono diritti simili al matrimonio, i partner devono essere trattati in modo equivalente. Questo caso ha anche permesso di distinguere due concetti fondamentali: la **discriminazione diretta**, che si verifica quando una persona viene trattata meno favorevolmente rispetto ad altre per motivi come orientamento sessuale, religione, età, ecc. e la **discriminazione indiretta**, che emerge quando una norma apparentemente neutrale pone una persona in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.

Il consenso europeo e le sfide future

Il principio di uguaglianza ha via via superato ostacoli culturali e giuridici, verso il riconoscimento legale delle coppie *same-sex*, anche se non tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno introdotto il matrimonio egualitario. Questo consenso crescente ha influenzato le decisioni di CEDU e CGUE, ma permangono difficoltà, tra cui la resistenza politica e sociale in alcuni Paesi e l'applicazione non uniforme dei principi europei. Esiste poi una tensione tra il diritto dell'UE e le normative nazionali, soprattutto nei Paesi che non riconoscono le unioni *same-sex*. L'inerzia legislativa degli Stati membri è ormai vista come una violazione dei diritti umani, portando le corti europee ad assumere un ruolo quasi legislativo. Il futuro dei diritti LGBTIQ+ dipenderà quindi dalla collaborazione tra istituzioni europee e Stati membri per superare le discriminazioni e garantire un'equità reale.



« Quali strategie potrebbero essere adottate per rendere uniforme l'applicazione dei principi di non discriminazione e uguaglianza, specialmente in ambiti come la libertà di circolazione e i diritti familiari? »